

CONVENZIONE (nuova)	CONVENZIONE (vecchia)
<p>Tra i Comuni di Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, rappresentati dal Sindaco, in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. del</p>	<p>Tra i Comuni di Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, rappresentati dal Sindaco, in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. del</p>
PREMESSO	PREMESSO
<p>- che è in vigore dall'anno 1995 una Convenzione tra i Comuni predetti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;</p>	
	<p>– che tra i Comuni sopra indicati si è da tempo stabilito un rapporto di collaborazione in ordine alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti elettrici, gas, acqua, smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani e depurazione delle acque;</p>
<p>- che allo scopo di garantire uno stabile rapporto tra i Comuni si è ravvisata</p>	<p>– che allo scopo di rendere più intenso e stabile il rapporto tra i Comuni si è</p>

<p>l'opportunità di instaurare fra i Comuni stessi un vincolo associativo;</p>	<p>ravvisata l'opportunità di instaurare fra i Comuni stessi un vincolo associativo;</p>
<p>- che valutate le alternative offerte dal quadro normativo vigente, si è individuata come forma di gestione preferibile quella del Consorzio Azienda di cui agli artt. 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 [ora artt. 31 e 114 del t.u.e.l.];</p>	<p>– che valutate le alternative offerte dal quadro normativo vigente, si è individuata come forma di gestione preferibile quella del Consorzio Azienda di cui agli artt. 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 [ora corrispondenti norme del vigente t.u.e.l.] ;</p>
<p>- che a tal fine gli enti stessi, con le rispettive deliberazioni consiliari che trovansi allegate alla convenzione originaria, hanno conseguentemente approvato lo schema di convenzione inteso a definire l'accordo tra loro esistente per la gestione e manutenzione associata di reti e impianti, approvando contestualmente lo statuto del Consorzio Azienda ai sensi degli artt. 23 e 25 della L. 142/90 [ora artt. 31 e 114 del t.u.e.l.];</p>	<p>– che a tal fine gli enti stessi, con le rispettive deliberazioni consiliari che trovansi allegate al presente atto, hanno conseguentemente approvato lo schema di convenzione inteso a definire l'accordo tra loro esistente per la gestione e manutenzione associata di reti e impianti, approvando contestualmente lo Statuto del Consorzio – azienda ai sensi degli artt. 23 e 25 della L. 142/90 [ora corrispondenti norme del vigente t.u.e.l.];</p>
<p>- che, in forza delle deliberazioni assunte dagli enti locali e dall'Assemblea consortile, in particolare con la deliberazione n. 11 del 30 giugno 2000, il Consorzio ora denominato CON.AMI costituisce ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 lo strumento di coordinamento per l'assunzione di iniziative e per la gestione delle partecipazioni degli enti consorziati</p>	<p>– che, in forza delle deliberazioni assunte dagli enti locali e dall'assemblea consortile, in particolare con la deliberazione n. 11 del 30 giugno 2000, il Consorzio ora denominato CON.AMI costituisce ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 lo strumento di coordinamento per l'assunzione di iniziative e per la gestione delle partecipazioni nelle società operanti</p>

in particolare nelle società operanti nel settore dei servizi pubblici o di interesse generale.	nel settore dei servizi pubblici o di interesse generale.
- che si rende necessario, in ragione delle norme sopravvenute fino al settembre 2017, aggiornare la convenzione costitutiva del Consorzio e che pertanto i Consigli comunali, con gli atti allegati, hanno approvato il presente testo della convenzione insieme allo statuto parimenti aggiornato del CON.AMI.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - COSTITUZIONE — SERVIZI	ART. 1 - COSTITUZIONE — SERVIZI
1. Viene costituito un Consorzio Azienda denominato "CON.AMI" avente ad oggetto:	1. Viene costituito un consorzio-azienda (qui di seguito chiamato "Consorzio A.M.I.") avente ad oggetto:
a) gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti <i>et similia</i> di proprietà del Consorzio medesimo e/o dei Comuni consorziati o comunque destinati ad uso pubblico, ivi comprese opere, infrastrutture di rilievo interprovinciale e/o interregionale afferenti il servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria con fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato;	a) La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti <i>et similia</i> di proprietà del Consorzio medesimo e/o dei Comuni consorziati, ivi comprese opere, infrastrutture di rilievo interprovinciale e/o interregionale afferenti il servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria con fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato;
b) realizzazione e ampliamento delle reti di cui sub a);	b) La realizzazione e l'ampliamento delle reti di cui sub a);

c) gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti ed innovazioni di cui sub b);	c) La gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti ed innovazioni di cui sub b);
d) partecipazione, nell'interesse dei Comuni consorziati e dei rispettivi territori, a società che esercitano servizi di interesse generale e/o altre attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;	d) L'assunzione diretta o indiretta di interessenze e/o partecipazioni in società, imprese e consorzi o altre forme associative, ovvero costituzione di società controllate avente ad oggetto la gestione dei servizi pubblici locali;
e) gestione delle farmacie;	e) La gestione delle farmacie;
f) esercizio di attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti;	f) L'esercizio di attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti;
g) gestione di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile;	g) La gestione di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile;
h) promozione della imprenditoria locale e di iniziative a supporto dello sviluppo del territorio consortile;	h) La promozione della imprenditoria locale e di iniziative a supporto dello sviluppo del territorio consortile;
i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.	i) La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione il trasporto e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.
2. Il Consorzio Azienda può svolgere i compiti di cui al precedente comma 1 direttamente oppure a mezzo di enti o società di capitali in conformità all'ordinamento vigente, anche ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; in tal caso i rapporti tra il Consorzio Azienda e le predette società o enti, qualora non quotati nei mercati regolamentati, sono	2. Il consorzio-azienda può svolgere i propri compiti a mezzo di società di capitali controllate maggioritariamente, anche in modo congiunto con i Comuni consorziati; in tal caso i rapporti tra il consorzio-azienda e la società controllata sono altresì regolati sulla base di apposito accordo. Il consorzio-azienda può inoltre partecipare a società di capitali per l'espletamento di attività

<p>regolati sulla base di apposite convenzioni.</p>	<p>connesse direttamente o indirettamente a quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i).</p>
<p>3. CON.AMI è il soggetto pubblico titolare del potere di controllo analogo nei confronti delle società in house e delle facoltà spettanti al titolare dei poteri di controllo ex art. 2359 cod. civ. nei confronti delle altre società.</p>	
<p>4. Al Consorzio è ammessa la partecipazione di Enti pubblici diversi dai Comuni, in osservanza delle norme di legge, che abbiano interesse alla gestione coordinata delle attività oggetto del Consorzio.</p>	<p>3. Al Consorzio è ammessa la partecipazione di Enti pubblici diversi dai Comuni, in osservanza delle norme di legge, che abbiano interesse alla gestione coordinata delle attività oggetto del Consorzio.</p>
<p>5. Nei limiti consentiti dall'ordinamento, il Consorzio, allo scopo di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia nella propria gestione imprenditoriale, può stipulare convenzioni con imprese pubbliche o private aventi per oggetto lo svolgimento di attività di comune interesse ed esercitare attività immobiliari. In via esemplificativa il Consorzio può acquistare, gestire e vendere immobili o porzioni di immobili urbani e rurali, ivi compresi terreni, case di civile abitazione, negozi, uffici, rimesse, magazzini, depositi. Esso può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute</p>	<p>4. Il Consorzio, allo scopo di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia nella propria gestione imprenditoriale, può stipulare convenzioni con imprese pubbliche o private aventi per oggetto lo svolgimento di attività di comune interesse.</p>

<p>dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale; esso potrà prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale.</p> <p>Il Consorzio potrà gestire infrastrutture pubbliche al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio consortile e fornire opportunità di relazione alle imprese.</p> <p>Sui beni, impianti e dotazioni destinati al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e sugli ulteriori beni parimenti destinati ad altri servizi pubblici è costituito diritto di uso pubblico ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>Il Consorzio Azienda può inoltre svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nonché attività di progettazione e costruzione, anche per conto terzi, degli impianti e delle reti.</p>	<p>Il consorzio - azienda può inoltre svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nonché attività di progettazione e costruzione, anche per conto terzi, degli impianti e delle reti.</p>
<p>6. Il Consorzio ha durata quarantennale decorrente dalla data della sua costituzione nell'anno 1995 prorogabile al massimo per pari periodo.</p>	<p>5. Il consorzio ha durata quarantennale prorogabile al massimo per pari periodo.</p>
<p>7. Il Consorzio può cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno la metà degli enti consorziati rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Lo statuto disciplina le modalità di ripartizione del</p>	<p>6. Il consorzio può cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno la metà degli enti consorziati rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Lo statuto disciplina le modalità di ripartizione del</p>

patrimonio consortile tra gli enti consorziati.	patrimonio consortile tra gli enti consorziati.
8. Ciascun ente consorziato può recedere dal Consorzio, trascorsi almeno cinque anni dall'adesione. Le modalità di recesso e di definizione dei rapporti finanziari tra il Consorzio ed il Comune recedente sono stabilite nello statuto.	7. Ciascun ente consorziato può recedere dal consorzio, trascorsi cinque anni dall'adesione. Le modalità di recesso e di definizione dei rapporti finanziari tra il consorzio ed il Comune recedente sono stabilite nello statuto.
9. Il Consorzio ha personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e si iscrive e deposita i propri bilanci nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del proprio territorio.	8. Il consorzio ha personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.
ART. 2 - DENOMINAZIONE - SEDE	ART. 2 - DENOMINAZIONE - SEDE
1. Il Consorzio assume la denominazione CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale).	1. Il consorzio assume la denominazione CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale).
2. Il Consorzio ha sede nel Comune di Imola.	2. Il consorzio ha sede nel Comune di Imola.
ART. 3 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	ART. 3 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
1.L'adesione al Consorzio comporta l'espressione della volontà di pervenire alla gestione consorziale delle reti e degli impianti di cui all'articolo 1, nonché degli altri servizi di cui all'articolo 1.	1. L'adesione al Consorzio comporta l'espressione della volontà di pervenire alla gestione consorziale delle reti e degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Nei limiti consentiti dall'ordinamento, l'Assemblea dei Comuni del Consorzio	2. L'assemblea dei Comuni del Consorzio può deliberare la stipula di Convenzioni

<p>può deliberare la stipula di convenzioni con altri enti pubblici o società, anche al di fuori del territorio dei Comuni consorziati, che abbiano ad oggetto la fornitura o l'estensione delle reti e degli impianti di cui all'articolo 1.</p>	<p>con altri enti pubblici o società, anche al di fuori del territorio dei Comuni consorziati, che abbiano ad oggetto la fornitura o l'estensione delle reti e degli impianti di cui all'articolo 1.</p>
<p>3. Le convenzioni per la costruzione e gestione degli impianti e delle reti devono essere predisposte e deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea.</p>	<p>3. Le Convenzioni per la costruzione e gestione degli impianti e delle reti devono essere predisposte e deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea.</p>
<p>4. Il Comune ha facoltà di ampliare, costruendole direttamente con propri fondi, opere relative alle reti e agli impianti consorziati. Il progetto deve essere precedentemente approvato dal Consorzio.</p>	<p>4. Il Comune ha facoltà di ampliare, costruendole direttamente con propri fondi, opere relative alle reti e agli impianti consorziati. Il progetto deve essere precedentemente approvato dal consorzio.</p>
<p>5. Le opere saranno poi consegnate al Consorzio ed andranno ad incrementare la quota di partecipazione, come disciplinato dalla presente convenzione.</p>	<p>5. Le opere saranno poi consegnate al consorzio ed andranno ad incrementare la quota di partecipazione, come disciplinato dalla presente convenzione.</p>
<p>ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE</p>	<p>ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE</p>
<p>1. Le quote di partecipazione di cui all'art. 25, comma 4 della L. 142/1990 [ora art. 31, comma 4 del D.Lgs. 267/2000] sono stabilite con riferimento all'entità del capitale conferito ed alla redditività dei servizi gestiti dal Consorzio nel territorio dei singoli Comuni o degli enti aderenti al Consorzio.</p>	<p>1. Le quote di partecipazione di cui all'art. 2, 4^ comma della legge 8.6.90 n. 142 [ora corrispondenti norme del vigente t.u.e.l.], sono stabilite con riferimento all'entità del capitale conferito ed alla redditività dei servizi gestiti dal consorzio nel territorio dei singoli Comuni o degli enti aderenti al Consorzio.</p>

<p>2. Anche ai fini del comma 4 dell'art. 25 della L. 142/1990 [ora art. 31, comma 4 del D.Lgs. 267/2000], si conviene di fissare la quota di partecipazione di ogni singolo consorziato in base alla rilevanza percentuale, nell'ambito del Consorzio, degli elementi di riferimento sopra specificati. Le quote, rispetto ad un totale di 100, sono determinate nelle misure sottonotate:</p> <p>Comune di Bagnara di Romagna... 0,909%</p> <p>Comune di Borgo Tossignano..... 0,576%</p> <p>Comune di Brisighella 1,690%</p> <p>Comune di Casalfiumanese 0,567%</p> <p>Comune di Casola Valsenio..... 0,655%</p> <p>Comune di Castel Bolognese..... 1,339%</p> <p>Comune di Castel del Rio 0,440%</p> <p>Comune di Castel Guelfo 1,153%</p> <p>Comune di Castel S. Pietro Terme. 5,990%</p> <p>Comune di Conselice 1,417%</p> <p>Comune di Dozza 1,436%</p> <p>Comune di Faenza..... 6,625%</p> <p>Comune di Firenzuola..... 0,948%</p> <p>Comune di Fontanelice 0,577%</p> <p>Comune di Imola 65,019%</p> <p>Comune di Marradi 0,596%</p> <p>Comune di Massa Lombarda 2,775%</p> <p>Comune di Medicina 2,247%</p> <p>Comune di Mordano 1,847%</p> <p>Comune di Palazzuolo sul Senio.... 0,449%</p> <p>Comune di Riolo Terme 0,977%</p> <p>Comune di Sant'Agata sul Santerno 0,889%</p> <p>Comune di Solarolo 0,879%</p>	<p>2. Anche ai fini del 4^ comma dell'art. 25 della legge 8.6.90 n. 142 [ora corrispondenti norme del vigente t.u.e.l.], si conviene di fissare la quota di partecipazione di ogni singolo consorziato in base alla rilevanza percentuale, nell'ambito del consorzio, degli elementi di riferimento sopra specificati. Le quote, rispetto ad un totale di 100, sono determinate nelle misure sottonotate:</p> <p>Comune di Bagnara di Romagna ...0,909%</p> <p>Comune di Borgo Tossignano0,576%</p> <p>Comune di Brisighella 1,690%</p> <p>Comune di Casalfiumanese0,567%</p> <p>Comune di Casola Valsenio0,655%</p> <p>Comune di Castel Bolognese 1,339%</p> <p>Comune di Castel del Rio.....0,440%</p> <p>Comune di Castel Guelfo 1,153%</p> <p>Comune di Castel S. Pietro Terme .5,990%</p> <p>Comune di Conselice 1,417%</p> <p>Comune di Dozza.....1,436%</p> <p>Comune di Faenza.....6,625%</p> <p>Comune di Firenzuola0,948%</p> <p>Comune di Fontanelice0,577%</p> <p>Comune di Imola65,019%</p> <p>Comune di Marradi.....0,596%</p> <p>Comune di Massa Lombarda2,775%</p> <p>Comune di Medicina.....2,247%</p> <p>Comune di Mordano..... 1,847%</p> <p>Comune di Palazzuolo sul Senio0,449%</p> <p>Comune di Riolo Terme0,977%</p> <p>Comune di Sant'Agata sul Santerno 0,889%</p> <p>Comune di Solarolo 0,879%</p>
<p>3. Dette quote potranno essere modificate secondo quanto previsto</p>	<p>3. Dette quote potranno essere modificate secondo quanto previsto</p>

all'art. 7 dello statuto applicando le modalità di calcolo riportate nel fascicolo allegato sub A) quale parte integrante della presente convenzione.	all'art. 7 dello Statuto applicando le modalità di calcolo riportate nel fascicolo allegato sub A) quale parte integrante della presente convenzione.
<p>4. Alla quota di partecipazione di ciascun ente consorziato, come risultante dai commi precedenti, corrispondono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota con la quale il rappresentante dell'ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea; - la quota con la quale l'ente partecipa agli utili o concorre alla ricapitalizzazione dell'azienda consorziale per le eventuali perdite di gestione. 	<p>4. Alla quota di partecipazione di ciascun ente consorziato, come risultante dai commi precedenti, corrispondono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota con la quale il rappresentante dell'ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea; - la quota con la quale l'ente partecipa agli utili o concorre alla ricapitalizzazione dell'azienda consorziale per le eventuali perdite di gestione.
ART. 5 - CAPITALE DEL CONSORZIO	ART. 5 - CAPITALE DEL CONSORZIO
1. Gli enti consorziati, per i fini di cui al precedente art. 1, conferiscono il capitale secondo le modalità previste nello statuto.	1. Gli enti consorziati, per i fini di cui al precedente art. 1, conferiscono il capitale secondo le modalità previste nello statuto.
2. I beni mobili ed immobili conferiti o successivamente acquisiti costituiscono il patrimonio del CON.AMI.	2. I beni mobili ed immobili conferiti o successivamente acquisiti costituiscono il patrimonio del consorzio A.M.I.
3. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea del Consorzio che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.	4. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea del consorzio che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal consorzio.

ART. 6 - SUBINGRESSO DEL CONSORZIO	ART. 6 - SUBINGRESSO DEL CONSORZIO
1. Il CON.AMI è subentrato in tutti i contratti attivi e passivi; mantiene tutti i diritti, ragioni, azioni, autorizzazioni, servitù, licenze e concessioni inerenti le attività svolte dall'Azienda Municipalizzata di Imola e dai Comuni consorziati, assumendo nel contempo i correlativi obblighi.	1. Il consorzio A.M.I. subentra in tutti i contratti attivi e passivi; mantiene tutti i diritti, ragioni, azioni, autorizzazioni, servitù, licenze e concessioni inerenti le attività svolte dall'Azienda Municipalizzata di Imola e dai Comuni consorziati, assumendo nel contempo i correlativi obblighi.
2. Il personale in servizio alla data della convenzione originaria presso l'Azienda Municipalizzata di Imola, Dirigenti compresi e presso i Comuni consorziati, è passato alle dipendenze del CON.AMI conservando le posizioni funzionali, normative ed economiche acquisite.	2. Il personale in servizio alla data della presente convenzione presso l'Azienda Municipalizzata di Imola, Dirigenti compresi e presso i Comuni consorziati, passa alle dipendenze del consorzio A.M.I. conservando le posizioni funzionali, normative ed economiche acquisite.
ART. 7 - UTILI	ART. 7 - UTILI
La distribuzione degli utili, detratti gli accantonamenti previsti dallo statuto, è determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.	La distribuzione degli utili, detratti gli accantonamenti previsti dallo Statuto, è determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
ART. 8 - PERDITE	ART. 8 - PERDITE
1. Nell'ipotesi di disavanzo di esercizio, si provvede alla sua copertura innanzitutto con il fondo di riserva o, in	1. Nell'ipotesi di disavanzo di esercizio, si provvede alla sua copertura innanzitutto con il fondo di riserva o, in

caso di sua insufficienza, mediante copertura da parte dei soci consorziati.	caso di sua insufficienza, mediante copertura da parte dei soci consorziati.
2. Quando risulti che il capitale in conseguenza delle perdite è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea secondo le modalità previste nello statuto.	2. Quando risulti che il capitale in conseguenza delle perdite è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea secondo le modalità previste nello statuto.
ART. 9 - ORGANI	ART. 9 - ORGANI
<p>Sono organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'Assemblea; – il Consiglio di Amministrazione; – il Presidente del Consiglio di Amministrazione; – il Collegio dei Revisori; – il Direttore Generale. 	<p>Sono organi del consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'Assemblea dei Comuni; – il Consiglio di Amministrazione; – il Presidente del consorzio del Consiglio di Amministrazione; – il Collegio dei Revisori dei Conti; – il Direttore Generale.
ART. 10 - ASSEMBLEA	ART. 10 - ASSEMBLEA
<p>1. Gli enti consorziati ai quali spetta, attraverso la partecipazione al Consorzio, di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la propria volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea consortile che, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 della L. 142/1990 [ora art. 31, comma 4 del D.Lgs. 267/2000], è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di</p>	<p>1. Gli enti consorziati ai quali spetta, attraverso la partecipazione al consorzio, di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la propria volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea consortile che, ai sensi del 4^ comma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 [ora corrispondenti norme del vigente t.u.e.l.], è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con</p>

<p>partecipazione. L'Assemblea consortile è la sede nella quale gli enti aderenti al CON.AMI, in attuazione della presente convenzione e dello statuto, definiscono gli obiettivi strategici mediante l'approvazione di appositi atti programmatici, assumono le decisioni significative e verificano l'attuazione degli obiettivi prefissati. Gli atti fondamentali, individuati dalla presente convenzione e dallo statuto, vengono approvati dall'Assemblea e altresì tempestivamente trasmessi ai singoli enti locali aderenti.</p>	<p>responsabilità pari alla quota di partecipazione.</p>
<p>2. La delega può essere conferita solo a componenti della Giunta Comunale e può essere revocata in ogni momento.</p>	<p>2. La delega può essere conferita solo a componenti della Giunta Comunale e può essere revocata in ogni momento.</p>
<p>3. Il Presidente dell'Assemblea è il rappresentante dell'ente associato con la più alta quota di partecipazione.</p>	<p>3. Il Presidente dell'Assemblea è il rappresentante dell'ente associato con la più alta quota di partecipazione.</p>
<p>ART. 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA</p>	<p>ART. 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA</p>
<p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:</p>	<p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:</p>
<p>a) richiesta di ammissione di altri enti pubblici al Consorzio nonché approvazione della stima del capitale conferito;</p>	<p>a) richiesta di ammissione di altri enti pubblici al consorzio nonché approvazione della stima del capitale conferito;</p>
<p>b) modifiche della convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati;</p>	<p>b) modifiche della convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati;</p>

c) modifiche allo statuto del Consorzio che determinino innovazioni sostanziali della convenzione o che comportino un aumento degli oneri di partecipazione degli enti consorziati;	c) modifiche allo Statuto del consorzio che determinino innovazioni sostanziali della convenzione o che comportino un aumento degli oneri di partecipazione degli enti consorziati;
d) ricapitalizzazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.	d) ricapitalizzazione del consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.
2. Nel caso in cui uno o più Comuni non approvino o si oppongano alla deliberazione di cui al precedente comma 1 lettere a), b) e c), l'Assemblea del Consorzio può confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 67% delle quote di capitale consortile ed almeno la metà degli enti consorziati; la presente disposizione non si applica per la modifica di quanto disposto al precedente art. 1 comma 1.	2. Nel caso in cui uno o più Comuni non approvino o si oppongano alla deliberazione di cui al precedente punto 1) lettere a), b) e c), l'Assemblea del consorzio può confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno il 67% delle quote ed il 51% degli enti consorziati; la presente disposizione non si applica per la modifica di quanto disposto al precedente art. 1 punto 1.
3. I Comuni dissenzienti dalle deliberazioni confermate dall'Assemblea di cui al precedente comma 2 hanno diritto di recedere dal Consorzio in deroga al limite minimo di permanenza di 5 anni previsto al successivo art. 16.	3. I Comuni dissenzienti dalle deliberazioni confermate dall'Assemblea di cui al precedente punto 2) hanno diritto di recedere dal Consorzio in deroga al limite minimo di permanenza di 5 anni previsto al successivo art. 16).
ART. 12 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	ART. 12 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
Le deliberazioni dell'Assemblea consortile devono essere pubblicate nell'Albo	Le deliberazioni dell'Assemblea consortile devono essere pubblicate nell'Albo

<p>Pretorio di ciascuno degli enti uniti in Consorzio, sotto la responsabilità dei rispettivi segretari.</p> <p>A tal fine il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario sono obbligati a darne tempestiva notificazione.</p>	<p>Pretorio di ciascuno degli enti uniti in consorzio, sotto la responsabilità dei rispettivi segretari.</p> <p>A tal fine il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario sono obbligati a darne tempestiva notificazione.</p>
<p>ART. 13 – ATTI FONDAMENTALI</p>	<p>ART. 13 – ATTI FONDAMENTALI</p>
<p>1. A mente del comma 5 dell'art. 25 della L. 142/1990 [ora art. 31, comma 5 del t.u.e.l.], sono riservati all'approvazione dell'Assemblea - con le modalità stabilite nello statuto - le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il piano-programma e i suoi aggiornamenti annuali; - il bilancio pluriennale; - il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni; - il bilancio consuntivo; - la costituzione e l'assunzione di partecipazioni in società ed enti; - la scelta della società di revisione cui affidare la certificazione di bilancio. 	<p>1. A mente del 5^ comma dell'art. 25 della legge 142/1990 [ora corrispondenti norme del vigente t.u.e.l.], sono riservati all'approvazione dell'Assemblea - con le modalità stabilite nello Statuto - le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> * il piano-programma; * il bilancio pluriennale; * il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni; * il bilancio consuntivo; * la costituzione e l'assunzione di partecipazioni per quote superiori al 25% purchè di importo superiore al 3% del capitale netto del CON.AMI risultante dall'ultimo bilancio approvato; * la scelta della società di certificazione.
<p>2. Le predette deliberazioni sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione e nel loro testo integrale all'Assemblea, che le pubblica mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune</p>	<p>2. Le predette deliberazioni sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione e nel loro testo integrale all'Assemblea che le pubblica mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune</p>

sede dell'Assemblea consortile e ne trasmette copia agli enti consorziati per acquisirne l'eventuale parere da esprimere nel termine perentorio di 30 giorni.	sede dell'Assemblea consortile e loro trasmissione agli enti consorziati per acquisirne l'eventuale parere da esprimere nel termine perentorio di 30 giorni.
ART. 14 – DIRETTORE GENERALE	ART. 14 – DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale ed il responsabile gestionale dell'Azienda consortile. E' nominato di regola a seguito di concorso avente i caratteri della selezione pubblica. La Commissione Giudicatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da docenti ed esperti del settore esterni al Consorzio. Il rapporto del Direttore Generale può essere anche di lavoro autonomo.	1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale ed il responsabile gestionale dell'Azienda consortile. E' nominato di regola a seguito di concorso pubblico.
2. Il Direttore Generale è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato, sulla base di idonea motivazione, per un ulteriore triennio se previsto negli atti del concorso.	
3. La nomina del Direttore Generale è subordinata al possesso dei requisiti proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.	
	2. I requisiti per la nomina sono indicati nello Statuto.

	3. Lo Statuto regola l'istituzione ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può affidare, per un periodo massimo di sei mesi, le funzioni dello stesso ad altro dirigente del CON.AMI.	
ART. 15 – COLLEGIO ARBITRALE	ART. 15 – COLLEGIO ARBITRALE
1. Qualsiasi controversia, tra i soci e il CON.AMI o fra i soci stessi che ai sensi di legge possa formare oggetto di clausola compromissoria sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri designati come in appresso.	1. Qualsiasi controversia, tra i soci e il consorzio AMI o fra i soci stessi sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri designati come in appresso.
2. Qualora le parti litiganti siano due, la parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente, e a pena di nullità, designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà, entro 20 giorni, designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte eleggeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano, entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, l'accordo sulla designazione del terzo, questi verrà designato dal	2. Qualora le parti litiganti siano due, la parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente e a pena di nullità designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà, entro 20 giorni, designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte eleggeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro l'accordo sulla designazione del terzo, questi verrà designato dal Presidente della C.C.I.A.A.

<p>Presidente della C.C.I.A.A. di Bologna, il quale sarà pure adito qualora la parte chiamata in giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato.</p>	<p>di Bologna, il quale sarà pure adito qualora la parte chiamata in giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato.</p>
<p>3. Qualora le parti litiganti siano più di due, l'intero Collegio Arbitrale sarà designato dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente (previa assegnazione di termine per l'audizione delle altre), qualora detto Collegio non sia stato designato di comune accordo tra tutte le parti litiganti, entro 20 giorni dalla data in cui la parte che instaura il giudizio ne abbia fatto richiesta scritta alle altre, comunicata a norma dell'art. 810, primo comma, c.p.c.</p>	<p>3. Qualora le parti litiganti siano più di due, l'intero collegio arbitrale sarà designato dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente (previa assegnazione di termine per l'audizione delle altre), qualora detto collegio non sia stato designato di comune accordo tra tutte le parti litiganti, entro 20 giorni dalla data in cui la parte che instaura il giudizio ne abbia fatto richiesta scritta alle altre, comunicata a norma dell'art. 810, primo comma, c.p.c.</p>
<p>4. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le parti.</p>	<p>4. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le parti.</p>
<p>5. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Bologna, nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente.</p>	<p>5. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Bologna, nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente.</p>
<p>ART. 16 – RECESSO E SCIoglIMENTO</p>	<p>ART. 16 – RECESSO E SCIoglIMENTO</p>
<p>1. Ciascuno dei Comuni consorziati può cessare di far parte del Consorzio trascorsi almeno 5 anni dall'adesione secondo le modalità previste nell'art. 12 dello statuto.</p>	<p>1. Ciascuno dei Comuni consorziati può cessare di far parte del consorzio trascorsi almeno 5 anni dall'adesione secondo le modalità previste nell'art. 12 dello Statuto.</p>

2. Lo scioglimento del Consorzio è disciplinato dallo statuto. Eventuali vertenze conseguenti saranno risolte dagli enti consorziati su proposta dell'Assemblea consorziale.	2. Lo scioglimento del Consorzio è disciplinato dallo Statuto. Eventuali vertenze conseguenti saranno risolte dagli enti consorziati, su proposta dell'Assemblea consorziale.
ART. 17 – STATUTO	ART. 17 – STATUTO
1. Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello statuto del Consorzio.	1. Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello Statuto del consorzio.
2. Tale statuto viene allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale ed approvato contestualmente da ciascuno dei Consigli Comunali interessati.	2. Tale Statuto viene allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale ed approvato contestualmente da ciascuno dei Consigli Comunali interessati.
ART. 18 – REGISTRAZIONE	ART. 18 – REGISTRAZIONE
Le parti concordano di chiedere la registrazione della presente convenzione ed il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa in relazione all'art. 1 della Tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e comunque con i benefici fiscali di cui all'art. 13 bis del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 convertito in L. 15 marzo 1991, n. 80.	Le parti concordano di chiedere la registrazione della presente convenzione ed il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa in relazione all'art. 1 della Tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e comunque con i benefici fiscali di cui all'art. 13 bis del decreto legge 12 gennaio 1991 n. 6 convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80.

ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE

CRITERI PER LA REVISIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AMI DEI SINGOLI ENTI CONSORZIATI.

PREMESSA

Le quote di partecipazione sono sempre definite in base a due elementi:

a - il valore d'uso degli impianti conferiti da ciascun aderente al Consorzio al netto del valore attualizzato dei debiti patrimoniali trasferiti al Consorzio.

b - il valore del mercato messo a disposizione da ciascun aderente. Tale valore è definito come capacità di produrre utili nel territorio comunale da parte di ogni servizio conferito.

I due fattori vengono pesati nel seguente modo:

a = 60%

b = 40%

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PRIMA REVISIONE

A - Valore degli impianti

Il valore degli impianti per ciascun Comune è determinato quale valore corrente di utilizzo da società specializzata appositamente incaricata e scelta di comune accordo tra i Comuni consorziati e il Consorzio, con riferimento al 31/12 precedente.

Non rientrano nella stima i beni affidati in uso o in affitto al Consorzio e gli impianti costruiti dal Consorzio stesso nel periodo di attività intercorso fra data di avvio del Consorzio e data di riferimento della valutazione.

Per gli impianti già costruiti dall'Azienda Municipalizzata di Imola nei vari Comuni prima della costituzione del Consorzio, si considera a favore del Comune quanto incassato dagli utenti a titolo di contributo di allacciamento e quanto incassabile dal Comune stesso a titolo di finanziamento. Quindi:

1 - valore impianti costruiti AMI - contributi = valori AMI, ovvero del Comune di Imola.

2 - valore impianti costruiti Comuni + contributi = valori altri Comuni.



La quota parte di ogni Comune sarà quindi pari a: Valore impianti conferiti dal Comune / Valore totale degli impianti conferiti.

Al fine della determinazione dei debiti trasferiti al Consorzio da portare in detrazione dal valore dei beni conferiti dai singoli Comuni, come disposto dall'art. 9.2 dello Statuto, il tasso di attualizzazione è fissato nel 5%.

B - Valore dell'avviamento

Sono considerati:

1 - La situazione utenti al 31.12 immediatamente precedente, trasformati in utenti equivalenti in base al consumo specifico per ogni Comune.

I quantitativi erogati in ogni Comune, al fine del calcolo del consumo specifico, sono considerati secondo i seguenti criteri:

- servizio acqua: erogato totale agli utenti (restano quindi esclusi i soli quantitativi ceduti fra le varie reti)

- servizio gas: erogato totale agli utenti al netto dei quantitativi in deroga

- servizio elettricità: i soli quantitativi erogati per usi domestici e per usi diversi con potenza impegnata fino a 30 kW.

2 - La redditività dei servizi Acqua - Gas - Elettricità - Igiene ambientale - Farmacie ed altri servizi che producono utili.

Non sono considerati i servizi da consorzicare che non producono utili.

La redditività è così calcolata:

1 - Ricavi ordinari: da vendite, da prestazioni di servizi, da contributi di allacciamento. Non sono cioè considerati i proventi straordinari (per esempio, sopravvenienze attive, vendite beni patrimoniali, utilizzo fondi contributi c/capitale) e i ricavi diversi (per esempio, rimborso danni, vendite materiale da magazzino).

2 - Costi diretti di esercizio: materie prime, personale, materiali, prestazioni di terzi, ammortamenti ordinari, saldo gestione finanziaria. Non sono cioè considerati i costi di struttura ripartiti, gli oneri straordinari (per esempio, ammortamenti anticipati e sopravvenienze passive) e i canoni di concessione versati ai vari Comuni per i servizi Acqua e/o Gas.

La differenza degli elementi di cui ai precedenti punti 1 e 2 divisa per il numero di utenti fornisce la base di redditività annuale di ciascun servizio. Si ottiene così il margine operativo medio per utente per anno.

Si fa poi la media degli ultimi 6 anni di valori ottenuti per ottenere un margine per utente significativo.

Per il servizio di Igiene ambientale come utenti sono considerati gli abitanti del territorio servito.

Per le Farmacie sono considerati come utenti: $n. \text{ abitanti Comune} \times n. \text{ Farmacie comunali}$ diviso $n. \text{ Farmacie esistenti nel Comune}$.

La quota parte di ogni Comune è quindi determinata da: n. utenti equivalenti di ogni servizio conferito al Consorzio dal singolo Comune per peso del margine del servizio.



MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE REVISIONI SUCCESSIVE

A - Valore degli impianti

Il valore degli impianti è determinato quale valore corrente di utilizzo da società specializzata appositamente incaricata con riferimento al 31/12 precedente.

Non rientrano nella stima i beni affidati in uso o in affitto al Consorzio. Nella stima verranno considerate due componenti:

1 - Impianti conferiti dai singoli Comuni e costruiti dal Consorzio alla data della precedente revisione e impianti costruiti dal Consorzio nel periodo intercorso dalla data di riferimento della precedente revisione alla nuova data di riferimento.

2 - Nuovi conferimenti da parte dei Comuni nel periodo intercorso dalla data di riferimento della precedente revisione alla nuova data di riferimento.

Per quanto concerne gli impianti di cui al punto 1 si procederà nel seguente modo: ad ogni consorziato verrà riconosciuta una quota del valore di stima in misura pari alla "quota impianto" ad esso attribuita con la precedente revisione. Per quanto concerne i nuovi conferimenti di cui al punto 2, questi verranno valutati applicando gli stessi criteri utilizzati per la prima revisione (valore corrente di utilizzo dei beni al netto dei debiti trasferiti al Consorzio).

Le nuove quote impianto di pertinenza di ogni consorziato saranno quindi pari a: Valore determinato per i beni di cui al punto 1 + valore determinato per i beni di cui al punto 2 rapportato al valore totale degli impianti consortili.

B - Valore dell'avviamento

Verranno applicati gli stessi criteri utilizzati per la prima revisione.

